



# COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Registro delibere di Consiglio COPIA N. 17

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 19:45, in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza in attuazione dell'art. 73 del decreto-legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 e dell'art. 19 del decreto-legge 183/2020 convertito dalla legge 21/2021, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica garantita mediante successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente della registrazione audio e del relativo verbale di seduta.

Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
PAPAI FRANCESCA	Sindaco	Presente
PIGHIN PAOLO	Consigliere	Presente
TIUS ANTONELLO	Consigliere	Presente
ZILLI FAUSTO	Consigliere	Presente
MARIUTTI LORIS	Consigliere	Presente
NONIS RENATO	Consigliere	Presente
PICCININ TATIANA	Consigliere	Presente
MORAS CRISTINA	Consigliere	Presente
RORAI ERNESTO	Consigliere	Assente
PICCIALLO MARILENA	Consigliere	Presente
QUATTRIN ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARDENTE PIER FRANCESCO	Consigliere	Presente
GRIZZO ALESSANDRA	Consigliere	Presente
DAL MAS CANDIDO	Consigliere	Presente
ROSSET TARCISIO	Consigliere	Presente
SARTOR GIANNI	Consigliere	Presente
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO	Consigliere	Presente

Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risulta:

		Presente
MIOR PAOLO	Assessore Esterno	Presente

Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Francesca PAPAI nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

**PROPOSTA**

“”

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamate** le disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e in particolare il comma 738 *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art.1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano

in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**Dato atto**, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
  - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**Preso atto** che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

**Ritenuto**, sulla base delle esigenze finanziarie dell'Ente necessarie a garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- 1) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: aliquota 5,30 per mille;
- 2) **fabbricati rurali ad uso strumentale**: aliquota 0,80 per mille;
- 3) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1,0 per mille;
- 4) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 8,20 per mille;
- 5) **fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10** (uffici e studi privati), **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri): aliquota 8,20 per mille;
- 6) **fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti**: aliquota 8,90 per mille;
- 7) **terreni agricoli**: aliquota 7,60 per mille;
- 8) **aree fabbricabili**: aliquota 8,90 per mille;

**Visti:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

**Verificato** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visti:**

- l'art.1 c.169 della L.296/2006: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui il termine di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n.41/2021 secondo il quale *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021”*;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25.05.2020;

**Acquisti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**Proceduto** a votazione per appello nominale ed ottenuto il seguente risultato:

### **DELIBERA**

1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
  - **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 5,30 per mille;
  - **fabbricati rurali ad uso strumentale**: 0,80 per mille;
  - **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,0 per mille;
  - **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10: 8,20 per mille;
  - **fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10** (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri): 8,20 per mille;
  - **fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti**: 8,90 per mille;
  - **terreni agricoli**: 7,60 per mille;
  - **aree fabbricabili**: 8,90 per mille;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito \_\_\_\_\_, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

“”

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA  
Il Responsabile del Servizio  
*f.to* DOTT.SSA GABRIELLA DOTTA

REGOLARITÀ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to* DOTT.SSA GABRIELLA DOTTA

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore competente Tius che provvede ad esporlo, quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di seduta.

### **DELIBERAZIONE**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta;

Visto l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio comunale;

Ritenuto opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

Proceduto con votazione per appello nominale fatto per ordine alfabetico dei cognomi ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti	N. 16
Assenti	N. 1 (Rorai)
Votanti	N. 16
Favorevoli	N. 12
Contrari	N. 4 (Dal Mas, Masotti Cristofoli, Rosset, Sartor)
Astenuti	nessuno

#### **DELIBERA**

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021"**.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione per appello nominale fatto per ordine alfabetico dei cognomi ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti	N. 16
Assenti	N. 1 (Rorai)
Votanti	N. 16

Favorevoli N. 12  
Contrari N. 4 (Dal Mas, Masotti Cristofoli, Rosset, Sartor)  
Astenuti nessuno

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.



FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
*f.to* dott.ssa Francesca PAPAIS

Il Segretario  
*f.to* dott. Vincenzo GRECO

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(l.r. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii.)**

Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico [www.comune.zoppola.pn.it](http://www.comune.zoppola.pn.it) il giorno 04/05/2021.

Zoppola, 04/05/2021

L'Incaricato della Pubblicazione  
*f.to* - Fabio Bortolussi -

Ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico [www.comune.zoppola.pn.it](http://www.comune.zoppola.pn.it) dal 04/05/2021 al 19/05/2021.

Zoppola, 20/05/2021

L'Incaricato della Pubblicazione  
*f.to* - Fabio Bortolussi -

---

**IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**  
**(l.r. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)**

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della l.r. 21/2003 e ss.mm.ii.

Zoppola, 29/04/2021

Il Segretario  
*f.to* dott. Vincenzo GRECO

---

Copia conforme all'originale.

Zoppola, \_\_\_\_\_

L'Incaricato